

COMUNE DI VARISELLA

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE COMUNALI.

(Art. 12 legge 7 agosto 1990, n.ro 241).

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.ro 28
del 18/12/2003.**

CAPO I° NORME GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali cui l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n.ro 241¹ deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere.

Il Comune di Varisella può concedere, in attuazione della Legge 241/90 e nel rispetto dei criteri e delle modalità previste nel presente regolamento, le seguenti pr²ovvidenze:

- a) sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per la realizzazione di interventi, opere attività ed iniziative di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, assistenziale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico, nonché in tutti gli altri settori di competenza comunale, ivi compresa la promozione della propria immagine;
- b) l'uso di beni di proprietà comunale, mobili ed immobili per iniziative di pubblico interesse.

ART. 2

Le provvidenze comunali possono essere concesse a persone singole ed associate, ad Enti pubblici e privati a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività, iniziative e di interventi nei settori sopra individuati.

CAPO II°

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

ART. 3

Gli interventi, iniziative ed attività svolte dai soggetti fruitori del concorso economico del Comune, devono essere finalizzati al soddisfacimento di un pubblico interesse e, come tali, informati al principio dello sviluppo sociale, morale e culturale della collettività locale, nonché alla valorizzazione del territorio e delle realtà locali.

Si considerano tali gli interventi, le iniziative e le attività riguardanti:

¹Art. 12 - 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono astenersi. 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

- a) i servizi suscettibili di un'ampia fruibilità da parte della collettività privilegiando iniziative che ne favoriscano il coinvolgimento partecipativo;
- b) ovvero concernenti cittadini in particolari condizioni di disagio e di bisogno;
- c) che rivestano un ruolo di pubblica utilità.

Le provvidenze comunali, tuttavia, non devono sovrapporsi ad interventi messi in atto dallo Stato o da altri Enti pubblici in materie espressamente riservate ad essi e non devono costituire elusione alla normativa in atto relativa ai servizi comunali a domanda individuale, presentando come contributi spese che, di fatto, rappresentano acquisizione di beni e servizi.

ART. 4

Le domande delle provvidenze di cui all'art. 1 lettera a), sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante che si assumerà la piena responsabilità del contenuto, dovranno riportare le seguenti indicazioni, successivamente verificabili a richiesta dell'Amministrazione:

natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo o dello Statuto, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata a esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del richiedente;

la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico dell'Amministrazione;

piano finanziario con l'indicazione del costo complessivo e presunto dell'iniziativa con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;

l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 241/90³, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, potrà chiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

³ "Art. 1- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

ART. 5

Le domande di cui al precedente articolo, potranno essere accolte dal Comune una volta verificato che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e persegua un pubblico interesse.

Le domande per provvidenze annuali a sostegno delle attività istituzionali o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere preferibilmente presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande per provvidenze "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate, preferibilmente, un mese prima della data della manifestazioni o della realizzazione del progetto.

ART. 6

La Giunta provvede a concedere le suddette provvidenze con apposita deliberazione determinandone l'ammontare in relazione alle disponibilità di bilancio, alla rilevanza ed alle caratteristiche delle iniziative proposte, alla coerenza con i programmi annuali di attività approvati dal Consiglio Comunale.

Fanno eccezione, perché attribuiti alla competenza gestionale dei Responsabili dei Servizi, i contributi che nel Piano Esecutivo di Gestione risultano già predeterminati nell'importo, vincolati nella destinazione e per i quali sono già stati individuati i soggetti beneficiari.

Dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente.

ART. 7

Entro 60 giorni dalla realizzazione del progetto o iniziativa, ovvero entro il 28 febbraio dell'anno successivo, qualora si tratti di attività istituzionale, svolgentesi nell'arco dell'anno, i soggetti beneficiari dovranno presentare idonea rendicontazione, sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante dell'Ente, corredata dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute.

Il suddetto rendiconto sarà oggetto di controllo da parte del responsabile del servizio competente che verificherà la completezza dello stesso e la regolarità, anche sotto il profilo fiscale, della documentazione allegata, con possibilità di recupero totale o parziale della somma erogata nell'ipotesi di riscontro di

irregolarità, di non giustificazione delle spese indicate o di eccedenza delle somme corrisposte rispetto alle spese effettuate.

Il termine per la presentazione del rendiconto va considerato perentorio pena la restituzione del contributo erogato.

Al recupero delle somme può provvedersi utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n.ro 639⁴.

Qualora le provvidenze comunali siano dirette a sostenere progetti o iniziative di carattere straordinario la cui realizzazione si estenda oltre l'arco temporale di un anno, fermo restando le norme precedenti, nei limiti della compatibilità, la relativa erogazione verrà suddivisa in più soluzioni, collegate agli stati di avanzamento del progetto o dell'iniziativa secondo criteri di volta in volta stabiliti dalla Giunta Comunale.

CAPO III° USO DEI BENI ART. 8

La concessione in uso di beni di proprietà comunale, mobili ed immobili, può avvenire per le medesime finalità e nei settori previsti rispettivamente dall'art. 1 lettera a) e dall'art. 3 del presente regolamento, ai soggetti che ne facciano motivata richiesta e compatibilmente con la disponibilità dei predetti beni.

Le concessioni disciplinate dal presente regolamento sono quelle di breve durata, inferiore a 30 giorni.

Per quelle di durata superiore si provvederà a regolamentare il rapporto concessorio con apposita convenzione nel rispetto dei principi fissati dalle norme legislative vigenti in materia (art. 9 della legge 23/12/1933 n.ro 537⁵) e dalle norme di questo capo se od in quanto applicabili.

³ Art. 2. Il procedimento di coazione comunica con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'Ente creditore di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

Art. 5. Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta. Fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura o un messo di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore".

⁵ "Art. 9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativi ad immobili del demanio, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali è aggiornato eventualmente su base nazionale, annualmente con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del Tesoro e degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente".

ART. 9

Per le concessioni temporanee "una tantum" di locali di proprietà comunale, le domande, sottoscritte dal richiedente, o legale rappresentante, che si assumerà la piena responsabilità del contenuto, dovranno essere rivolte al Sindaco pro-tempore del Comune e riportare le seguenti indicazioni:

natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo o dello Statuto, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, delle persone abilitate ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del richiedente;

la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede l'utilizzo di locali comunali con l'indicazione della relativa durata;

l'attestazione che l'iniziativa persegue fini di pubblico interesse con la specificazione dei motivi che la qualificano come tale;

l'impegno sotto la propria responsabilità, di utilizzare gli immobili avuti in uso nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni risultanti dalle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi e norme di sicurezza.

Il Comune può richiedere ulteriori informazioni in aggiunta a quelle predette.

La concessione, disposta dal Sindaco, potrà avvenire una volta verificato:

la disponibilità effettiva dei beni richiesti in subordine alle esigenze del Comune, che hanno sempre carattere prioritario; che le iniziative proposte siano dirette a perseguire un pubblico interesse, e siano suscettibili di ampia fruibilità da parte della collettività.

Le concessioni del presente articolo avranno il carattere della gratuità se rivolte a:

associazioni di volontariato sociale nel settore assistenziale, ambientale, educativo, sanitario, turistico e culturale.

Gruppi di anziani.

Le concessioni rilasciate a tutti gli altri soggetti sono subordinate al pagamento di un rimborso spese che compensi l'Amministrazione Comunale delle spese vive sostenute per utenze e riscaldamento.

La quota giornaliera sarà annualmente determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi desumibili dall'ultimo conto consuntivo approvato.

I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione non dovuti a caso fortuito o forza maggiore, anche avvalendosi di polizze assicurative all'uopo stipulate.

Può essere richiesta, in sede di concessione, la costituzione di idonea cauzione.

I concessionari, dovranno risultare in possesso di tutte le autorizzazioni e permessi richiesti in relazione al tipo di attività allestita sollevando il Comune da ogni tipo di responsabilità.

Agli stessi concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni derivanti le persone, cose, eventi fortuiti ed infortuni dipendenti da attività collegate all'uso di beni comunali, restando il Comune sollevato ed indenne.

Con l'atto di concessione ai concessionari può richiedersi di stipulare apposita convenzione.

ART. 10

Le richieste di concessione di locali adibiti permanentemente ad attività gestite da soggetti diversi dal Comune sono regolate dalle medesime disposizioni previste dal punto del precedente articolo.

La concessione dovrà avvenire con apposita convenzione che stabilisca obblighi del concedente e del concessionario, durata e limiti d'uso in concessione a possibili terzi fruitori.

ART. 11

Per la concessione di beni mobili di applicano le disposizioni dell'art. 10 nei limiti della compatibilità.

Essi devono essere ritirati e consegnati a cura e spese dei concessionari, presso i depositi comunali, in orario di servizio da concordare con l'ufficio.

La relativa concessione ha carattere di gratuità.

CAPO IV

INFORMAZIONE – ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE.

ART. 12

Al fine di garantire la massima trasparenza e una effettiva fruibilità delle provvidenze comunali da parte dei destinatari

individuati dal presente regolamento, il Comune assicura la più ampia informazione sulle modalità di accesso alle stesse.

ART. 13

I soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 1 lettera a) del presente regolamento sono iscritte nell'apposito Albo istituito e redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n.ro 118⁶.

Tale Albo, aggiornato annualmente dall'ufficio di segreteria, può essere consultato, senza alcuna formalità, da ogni cittadino.

ART. 14

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- c) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni;

Per ciascuna persona giuridica (pubblica o privata), associazione ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

CAPO V NORME FINALI.

ART. 15

Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo successivo alla sua ripubblicazione.

Dalla entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti assunti in materia che non siano in esso esplicitamente riconfermati.

⁶Art. 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.ro 241, e successive modificazioni, le Amministrazioni dello Stato delle Regioni, gli Enti locali e gli Enti Pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente".